DR Diritto del Risparmio

ERARIO E SOVRAINDEBITAMENTO: LA CIRCOLARE N. 9/E DEL 2026 TRA MERITEVOLEZZA E *FRESH START*.

di Francesco SBRALETTA*

The paper analyses Circular No. 9/E of 21 October 2026 issued by the Italian Revenue Agency, the second part of its guidance on the Business Crisis and Insolvency Code, devoted to over-indebtedness procedures and the discharge of debts. After clarifying the legal nature and effects of administrative circulars, it reconstructs the stance the tax authority intends to take in consumer debt restructuring, in the minor composition with creditors (concordato minore) and in the controlled liquidation, focusing on the treatment of tax claims, the tax cram-down and the simplified tax settlement. The critical core concerns the debtor's good faith (meritevolezza): the paper argues that tax non-compliance, although relevant, cannot automatically amount to gross negligence, and puts forward an assessment framework consistent with Directive (EU) 2019/1023 and recent case law. The Agency emerges as a public creditor acting as guardian of the debtor's honesty, with both opportunities and risks for an effective fresh start.

Novembre
fascicolo 3/2026

*Dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano; Academic Fellow presso l'Università Bocconi.

ISSN 2785-3004

ISSN 2785-3004

Rivista di Diritto del Risparmio

Erario e sovraindebitamento: la circolare n. 9/E del 2026 tra meritevolezza e *fresh start*[*]

di Francesco SBRALETTA[**]

Novembre
fascicolo 3/2026

[*] Contributo approvato dai *referee*.
[**]Dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano; Academic Fellow presso l'Università Bocconi.

ISSN 2785-3004

Abstract

The paper analyses Circular No. 9/E of 21 October 2026 issued by the Italian Revenue Agency, the second part of its guidance on the Business Crisis and Insolvency Code, devoted to over-indebtedness procedures and the discharge of debts. After clarifying the legal nature and effects of administrative circulars, it reconstructs the stance the tax authority intends to take in consumer debt restructuring, in the minor composition with creditors (concordato minore) and in the controlled liquidation, focusing on the treatment of tax claims, the tax cram-down and the simplified tax settlement. The critical core concerns the debtor's good faith (meritevolezza): the paper argues that tax non-compliance, although relevant, cannot automatically amount to gross negligence, and puts forward an assessment framework con-sistent with Directive (EU) 2019/1023 and recent case law. The Agency emerges as a public creditor acting as guardian of the debtor's honesty, with both opportunities and risks for an effective fresh start.

Il saggio esamina la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E del 21 ottobre 2026, seconda parte dell'inquadramento del Codice della crisi, dedicata alle procedure da sovraindebita-mento e all'esdebitazione. Dopo averne chiarito natura ed efficacia, l'indagine ricostruisce la posizione che l'Amministrazione finanziaria intende assumere nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, nel concordato minore e nella liquidazione controllata, con partico-lare attenzione al trattamento del credito tributario, al cram down fiscale e alla transazione fiscale "semplificata". Il fulcro critico è il giudizio di meritevolezza: si sostiene che l'inadempimento fiscale, pur rilevante, non possa assurgere a indice automatico di colpa grave, e si propone una griglia di valutazione coerente con la Direttiva (UE) 2019/1023 e con la più recente giurisprudenza. Ne emerge il profilo di un creditore pubblico che si fa cu-stode della correttezza del debitore, con opportunità e rischi per l'effettività del fresh start.

Erario e sovraindebitamento: la circolare n. 9/E del 2026 tra meritevolezza e *fresh start*.

A cura di Francesco SBRALETTA.

SOMMARIO: 1. Premessa: oggetto, metodo e piano dell'indagine. – 2. Natura ed efficacia della circolare: il "dialogo" tra prassi amministrativa e giurisprudenza. – 3. Il perimetro soggettivo: la nozione "oggettiva" di consumatore e le sue ricadute sul debito tributario. – 4. La ri-strutturazione dei debiti del consumatore: convenienza, durata del piano e moratoria. – 5. Il concordato minore come sede elettiva della falcidia fiscale. – 5.1. Le condizioni di accesso. – 5.2. Le regole distributive e la *relative priority rule*. – 5.3. Transazione fiscale "semplificata" e regole sostanziali dell'art. 88. – 5.4. *Cram down* fiscale, abuso dello strumento e atti in frode. – 6. La liquidazione controllata: l'Ufficio come creditore concorsuale. – 7. L'esdebitazione: oggetto, limiti e tempi. – 7.1. Inesigibilità, debito tributario e sanzioni. – 7.2. I creditori non concorrenti. – 7.3. Il termine triennale e la "contestualità logica". – 8. Meritevolezza e inadempimento fiscale. – 8.1. Il quadro giurisprudenziale. – 8.2. La posi-zione della circolare e una proposta di griglia valutativa. – 8.3. L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente. – 9. Valutazione d'insieme: dal creditore pubblico al "custode" della meritevolezza. – 10. Conclusioni.

1. Premessa: oggetto, metodo e piano dell'indagine.

Con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 l'Agenzia delle entrate ha completato l'inquadramento del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito "CCII") avviato con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026[1]. Se la Parte I era dedicata agli strumenti destinati all'impresa "maggiore", la Parte II si occupa dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale: consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli, start-up innovative. L'oggetto è l'intero Capo II del Titolo IV (artt. 65-83 CCII), il Capo IX del Titolo V (artt. 268-277 CCII) e il Capo X sull'esdebitazione (artt. 278-283 CCII). Il documento, che recepisce gli esiti della consultazione pubblica svoltasi dal 26 giugno al 24 luglio 2026, non è un mero commentario. Esso fissa le istruzioni operative con cui le Direzioni provinciali parteciperanno alle procedure: le osservazioni nel piano del

[1] Agenzia delle entrate, circ. 16 luglio 2026, n. 5/E, *Parte I*, dedicata alla composizione negoziata della crisi e al trattamento del credito fiscale, agli accordi con le Agenzie fiscali ex art. 23, comma 2-bis, CCII, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e ai gruppi di imprese.

consumatore, il voto nel concordato minore, l'insinuazione al passivo nella liquidazione controllata, il reclamo avverso i decreti di esdebitazione. Poiché l'Erario è sovente il creditore principale, se non l'unico, del debitore sovraindebitato, le scelte dell'Agenzia sono destinate a incidere in modo diretto sull'esito di una parte rilevante delle procedure.

Il presente lavoro non ripercorre la circolare articolo per articolo. Ne seleziona i profili in cui la posizione del creditore pubblico assume un rilievo autonomo e li sottopone a lettura critica, alla luce del dato positivo, della giurisprudenza e della dottrina[2]. Dopo un inquadramento sulla natura dell'atto (§ 2), si esaminano il perimetro soggettivo delle procedure (§ 3), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (§ 4), il concordato minore (§ 5) e la liquidazione controllata (§ 6). La seconda parte è dedicata all'esdebitazione (§ 7) e, in particolare, al giudizio di meritevolezza in presenza di debiti tributari (§ 8), che costituisce il punto di maggiore tensione tra la funzione riabilitativa dell'istituto e la tutela dell'interesse fiscale. Seguono una valutazione d'insieme (§ 9) e le conclusioni (§ 10).

2. Natura ed efficacia della circolare: il "dialogo" tra prassi amministrativa e giurisprudenza.

La circolare è un atto interno dell'Amministrazione. Essa vincola gli Uffici, sui quali le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare[3], ma non è fonte del diritto e non vincola il giudice né il debitore[4]. Nelle procedure concorsuali questa premessa acquista un significato particolare: l'Agenzia non vi esercita la funzione impositiva, ma agisce come creditore, sia pure qualificato dalla natura pubblica e indisponibile del credito. La circolare è dunque, in sostanza, l'atto con cui il creditore pubblico predetermina i criteri della propria condotta processuale e negoziale.

Da ciò discendono due conseguenze. La prima è che le interpretazioni ivi accolte valgono come argomenti, non come regole: quando la circolare afferma, ad esempio, che gli Uffici

[2] Avvertenza metodologica: le pronunce di merito e alcune pronunce di legittimità del 2026 sono riportate nei termini in cui sono richiamate dalla circolare; ove disponibile, si è verificata la corrispondenza con le fonti pubblicate. Il testo normativo è citato nella formulazione vigente dopo il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ("Correttivo-ter"), entrato in vigore il 28 settembre 2024.

[3] Così la chiusura della circ. n. 9/E del 2026: "Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti".

[4] Cass. Civ., SS.UU., 2 novembre 2007, n. 23031, secondo cui la circolare con la quale l'Amministrazione finanziaria interpreta una norma tributaria non vincola né il contribuente né il giudice e non costituisce fonte di diritto.

"valuteranno la proposta che garantisca una più efficace tutela delle ragioni erariali" tra più alternative tutte convenienti, essa indica un criterio di condotta dell'Ufficio, non un parametro di omologazione. La seconda è che le istruzioni sono comunque idonee a orientare la prassi dei tribunali, perché determinano quali contestazioni giungeranno al vaglio giudiziale e con quale frequenza.

Il tratto metodologico più evidente del documento è l'ampio ricorso alla giurisprudenza. Accanto alle pronunce di legittimità, la circolare richiama numerosi provvedimenti di merito, alcuni di poche settimane anteriori alla sua emanazione. Da un lato, l'Agenzia dichiara di volersi "uniformare" agli arresti nomofilattici, anche quando essi limitano le proprie prerogative: è il caso della non obbligatorietà della transazione fiscale ex art. 88 CCII nel concordato minore (§ 5.3). Dall'altro, la selezione delle pronunce di merito non è neutra, poiché privilegia quelle che valorizzano l'inadempimento tributario come indice di frode o di colpa grave. La circolare dà però conto anche degli orientamenti contrari e, come si vedrà, giunge su questo terreno a conclusioni più equilibrate di quanto alcune premesse lascerebbero supporre (§ 8.2).

Un ultimo profilo riguarda la continuità con la Parte I. Anche qui il parametro di riferimento è l'alternativa liquidatoria, ora identificata nella liquidazione controllata, e anche qui il credito tributario degradato deve ricevere un trattamento non deteriore. Muta invece il ruolo dell'attestazione. Nelle procedure da sovraindebitamento la nomina dell'attestatore è "sempre facoltativa" (art. 65, comma 3, CCII). L'Agenzia ne riconosce l'utilità come "ausilio istruttorio" nei casi complessi, ma precisa che la sua mancanza non è condizione di ammissibilità e "non potrà incidere sul giudizio finale degli Uffici"[5]. È una precisazione opportuna: essa evita che una prassi amministrativa reintroduca, per via di fatto, un onere che il legislatore ha consapevolmente soppresso, e sposta il baricentro del controllo sulla relazione dell'OCC e sul sindacato del giudice, cui il Codice affida anche la verifica di fattibilità (artt. 70, comma 7, e 80, comma 1, CCII).

[5] Circ. n. 9/E del 2026, § 2.1 e nota 9, ove si precisa che restano ferme le attestazioni e le verifiche che la legge attribuisce obbligatoriamente all'OCC.

3. Il perimetro soggettivo: la nozione "oggettiva" di consumatore e le sue ricadute sul debito tributario.

Il Correttivo-ter ha integrato la definizione di consumatore (art. 2, comma 1, lett. e, CCII) con l'inciso "e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore". La circolare aderisce senza riserve alla lettura che ne ha dato la Relazione dell'Ufficio del Massimario: il legislatore ha accolto una nozione "strettamente oggettiva", che guarda alla natura delle obbligazioni nel momento in cui sono sorte e non alla condizione del debitore al momento della domanda[6]. Viene così chiuso il contrasto tra la tesi oggettiva, già sostenuta da Cass. Civ., 1° febbraio 2016, n. 1869, e la tesi soggettiva accolta da una parte della giurisprudenza di merito all'indomani dell'entrata in vigore del Codice[7].

Le ricadute sul credito tributario sono immediate. I debiti fiscali maturati nell'esercizio di un'attività d'impresa o professionale, anche cessata da tempo, non sono debiti "di consumo". Il loro concorso con debiti personali rende il sovraindebitamento "misto" e preclude il piano di ristrutturazione, che non prevede il voto dei creditori. Il debitore deve allora ricorrere al concordato minore, nel quale, come osserva la Relazione illustrativa al Correttivo-ter, i creditori "trovano una maggiore tutela tramite il voto e nell'ambito del giudizio di omologazione"[8]. Per l'Erario la distinzione non è indifferente: nel piano del consumatore esso può solo formulare osservazioni e contestare la convenienza; nel concordato minore vota, e il suo dissenso può essere superato soltanto alle condizioni dell'art. 80, comma 3, CCII.

Resta però aperto un profilo che la circolare non affronta in modo esplicito. La formula "debiti contratti" è calibrata sulle obbligazioni negoziali, mentre il debito d'imposta sorge *ex lege* dal presupposto. Ne discende che, per i tributi, il criterio di qualificazione non può essere l'atto di assunzione dell'obbligazione, ma il suo collegamento funzionale con l'attività economica. L'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente o di pensione, l'IMU sull'abitazione, la

[6] Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione sulle modifiche e finalità del Correttivo-ter, 77 s., richiamata dalla circ. n. 9/E del 2026, nota 17.

[7] Per la tesi oggettiva, Trib. Bologna, 30 dicembre 2022, e Trib. Ivrea, 20 aprile 2023; per la tesi soggettiva, Trib. Reggio Emilia, 13 febbraio 2023 (annullato da App. Bologna, 20 giugno 2023) e Trib. Trani, 2 maggio 2023. La richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. fu dichiarata inammissibile dalla Prima Presidente con decreto del 26 luglio 2023, per difetto di novità della questione. Nel sistema del Codice v. anche Cass. Civ., 26 luglio 2023, n. 22699, e Trib. Milano, 20 ottobre 2023, sull'inammissibilità del piano in presenza di debiti "promiscui".

[8] Relazione illustrativa al Correttivo-ter, 3 s.

tassa automobilistica e i tributi locali sui servizi domestici appartengono alla sfera personale del debitore e sono, in questo senso, debiti del consumatore. Conferma indiretta si trae dalla stessa circolare, che disciplina la verifica degli Uffici sulla "moratoria biennale dei crediti erariali assistiti da diritti di prelazione" proprio nel piano di ristrutturazione (§ 4): l'Amministrazione dà dunque per acquisito che il credito tributario possa essere regolato in quella sede.

La qualificazione funzionale vale anche per il garante. La circolare richiama Cass. Civ., 16 novembre 2021, n. 34515, e Cass. Civ., 11 novembre 2025, n. 29746, per le quali il socio fideiussore persona fisica è consumatore quando la garanzia è estranea all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, mentre non lo è quando la fideiussione ne costituisce "espressione o strumento funzionale"[9]. Il socio illimitatamente responsabile di società di persone, infine, può accedere al piano limitatamente ai debiti estranei a quelli sociali.

Nelle procedure familiari (art. 66 CCII), la presenza anche di un solo componente non consumatore preclude la ristrutturazione congiunta, ferma la possibilità di ricorrere al concordato minore o alla liquidazione controllata. Il principio di separazione delle masse impone di imputare i debiti solidali "per l'intero" nella massa passiva di ciascun coobbligato, dandone evidenza. La regola è di particolare interesse per i debiti tributari solidali di origine familiare, come quelli che sorgono a carico dei coeredi per l'imposta di successione: proprio la successione ereditaria è l'esempio di "origine comune" del sovraindebitamento indicato dalla Relazione illustrativa al Codice[10].

4. La ristrutturazione dei debiti del consumatore: convenienza, durata del piano e moratoria.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l'Amministrazione non vota. Il suo strumento è l'osservazione ex art. 70, comma 3, CCII, da inviare all'OCC nei venti giorni successivi alla comunicazione. La circolare ne valorizza la funzione processuale: sulla scorta

[9] Cass. Civ., 10 luglio 2025, n. 18834, e Cass. Civ., 22 gennaio 2026, n. 1483, sull'accertamento in concreto della qualità di consumatore del garante di una società.
[10] Relazione illustrativa al Codice, 74. Sul radicamento della competenza presso il giudice adito per primo, da intendersi come quello presso cui è stato depositato il primo ricorso, a differenza del criterio dell'art. 30 CCII, v. circ. n. 9/E del 2026, § 2.2.

di Cass. Civ., 20 giugno 2026, n. 20941, e di Cass. Civ., 27 febbraio 2025, n. 5157, le osservazioni sono il veicolo con cui il creditore acquista la qualità di parte formale del giudizio di omologazione e, quindi, la legittimazione al reclamo[11]. Ne deriva l'invito agli Uffici a rispettare il termine, pur non qualificato come perentorio.

Il contenuto delle osservazioni è tracciato con precisione. Gli Uffici potranno eccepire condizioni ostative e profili di inammissibilità, contestare il valore stimato di liquidazione, la violazione delle cause legittime di prelazione e la convenienza attestata dall'OCC, nonché l'attendibilità e la fattibilità del piano, tenendo conto "dell'apporto di risorse esterne e della tempistica della dilazione proposta (moratoria compresa)". Poiché il Codice non conosce, in questa procedura, un *cram down* specificamente fiscale, l'omologazione forzosa ha portata generale: il giudice omologa se il credito dell'opponente può essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa della liquidazione controllata (art. 70, comma 7, CCII).

Sulla moratoria dei crediti privilegiati, la circolare recepisce Cass. Civ., 29 aprile 2026, n. 11676, che ha composto il contrasto tra i tribunali: il biennio previsto dall'art. 67, comma 4, CCII è una sospensione dell'esigibilità, non un termine entro il quale il pagamento debba essere iniziato o concluso[12]. Gli interessi legali, tuttavia, continuano a decorrere e devono essere computati, anche se il loro pagamento può essere differito alla scadenza della moratoria (Cass. n. 20941 del 2026). Gli Uffici verificheranno dunque che il piano ne assicuri la corresponsione.

Quanto alla durata, il Codice non pone limiti e la giurisprudenza ammette piani anche ultrasettennali[13]. La circolare chiede agli Uffici di verificare che le proposte ultrannuali siano "adeguatamente motivate e giustificate dalla convenienza economica" e, in presenza di più soluzioni tutte preferibili alla liquidazione, di valutare quella che garantisca "una più efficace tutela delle ragioni erariali, anche sotto il profilo della tempistica dei pagamenti".

[11] Cass. Civ., 20 giugno 2026, n. 20941, ha enunciato il principio per cui "il creditore acquista la qualità di parte formale del giudizio di omologazione del piano attraverso la formulazione delle osservazioni"; in precedenza, Cass. Civ., 27 febbraio 2025, n. 5157.

[12] Per la tesi del termine massimo, tra le altre, App. Napoli, 29 gennaio 2025, e Trib. Cremona, 30 dicembre 2024; per la tesi della mera sospensione, Trib. Milano, 18 aprile 2025, e Trib. Bolzano, 16 gennaio 2026. Nel vigore della l. n. 3 del 2012 v. già Cass. Civ., 3 luglio 2019, n. 17834, e Cass. Civ., 11 aprile 2025, n. 9549.

[13] Trib. Treviso, 9 novembre 2023 (piano novennale fondato su redditi da lavoro dipendente); Trib. Torino, 21 marzo 2023; Trib. Napoli, 1° marzo 2023 (40% ai chirografari in otto anni). Già Cass. Civ., 28 ottobre 2019, n. 27544, aveva ammesso dilazioni di durata significativa, purché più tutelanti per i creditori delle alternative praticabili.

La seconda indicazione merita una precisazione. Il parametro di omologazione è il "non inferiore" all'alternativa liquidatoria: il giudice non sceglie la proposta migliore per l'Erario, ma verifica che quella presentata superi la soglia di legge. La preferenza dell'Ufficio può orientarne le osservazioni, non fondare un'opposizione. La questione temporale, però, rientra a pieno titolo nel giudizio di convenienza. Lo dimostra il caso deciso da Cass. n. 20941 del 2026, che ha confermato il diniego di omologazione di un piano trentennale a pagamento integrale: l'immobile del debitore, stimato 196.500 euro, aveva ricevuto otto offerte fino a 200.000 euro e la sua vendita avrebbe soddisfatto i creditori "in tempi sensibilmente più rapidi"[14]. Ne segue un corollario operativo: il confronto con la liquidazione va condotto in termini di valore attuale, scontando i flussi del piano e quelli dello scenario liquidatorio a un tasso coerente con il rischio di esecuzione. Un'attestazione dell'OCC che si limiti a confrontare importi nominali non consente all'Ufficio, né al giudice, di apprezzare il costo del tempo.

Sul versante soggettivo, l'art. 69 CCII ha sostituito il "triplice test" dell'art. 12-bis, comma 3, l. 27 gennaio 2012, n. 3, con la sola assenza di colpa grave, malafede o frode[15]. La circolare ne recepisce la lettura giurisprudenziale: la sproporzione originaria tra debiti e reddito rileva soltanto se frutto di condotta consapevole o gravemente negligente, da valutarsi secondo il criterio della "minima diligenza", mentre l'accesso "seriale" al credito con rate eccedenti il reddito netto integra la colpa grave[16]. Quanto al creditore, il divieto dell'art. 69, comma 2, CCII gli preclude soltanto le contestazioni sulla convenienza, non quelle sulla legittimità della proposta; e la colpa del finanziatore nella valutazione del merito creditizio non elide quella, eventualmente grave, del consumatore, trattandosi di profili distinti che "ben possono coesistere"[17].

Un ultimo rilievo concerne la fase preparatoria. Ricevuta dall'OCC la notizia dell'incarico (art. 68, comma 4, CCII), la Direzione provinciale deve liquidare le dichiarazioni, notificare avvisi di irregolarità e di accertamento e trasmettere una quantificazione del debito non

[14] Cass. n. 20941 del 2026, confermativa di App. Lecce, 24 luglio 2025, n. 50, nei termini riferiti dalla circ. n. 9/E del 2026, nota 29.
[15] La causa ostativa della colpa grave era stata anticipata nella l. n. 3 del 2012 dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 7, comma 2, lett. d-ter).
[16] Trib. Roma, 30 maggio 2025; Trib. Isernia, 28 giugno 2026. Sulla fideiussione gratuita di rilevante importo rilasciata da un nucleo già in difficoltà, Trib. Roma, 1° giugno 2026, in *ilcaso.it*, con nota di S. PACCHI, *Controllo preliminare e colpa grave nel piano del consumatore*.
[17] Cass. Civ., 22 luglio 2025, n. 20672; Cass. Civ., 24 luglio 2025, n. 21048.

ancora affidato all'agente della riscossione; il termine di quindici giorni è qualificato come ordinatorio, ma gli Uffici possono fornire una stima provvisoria[18]. La scelta va accolta con favore, perché l'incertezza sul passivo tributario è una delle cause più frequenti di inattendibilità dei piani. Essa implica però che l'avvio della procedura acceleri anche l'attività di controllo: l'OCC, che dopo il Correttivo-ter può accedere all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati pubbliche (art. 65, comma 4-bis, CCII), dovrebbe ricostruire in via autonoma la posizione fiscale del debitore, anche per prevenire sopravvenienze idonee a compromettere la fattibilità.

5. Il concordato minore come sede elettiva della falcidia fiscale.

Per il professionista e per l'imprenditore minore il concordato minore è la sola procedura negoziale disponibile; per l'Erario è la sede in cui il voto, e il suo eventuale superamento, decidono della sorte del credito. Non sorprende che la circolare vi dedichi l'analisi più estesa e le istruzioni più incisive.

5.1. Le condizioni di accesso.

L'art. 74 CCII distingue il concordato in continuità, diretta o indiretta, da quello liquidatorio, ammesso solo con un apporto di risorse esterne che incrementi "in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda". Il Correttivo-ter ha spostato il termine di confronto dalla soddisfazione dei creditori all'attivo e non ha introdotto le soglie quantitative dell'art. 84, comma 4, CCII. La circolare ne trae, condivisibilmente, che al giudice è lasciato un margine di apprezzamento, fermo che l'apporto deve essere significativo[19].

Sull'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, la circolare dichiara che gli Uffici si uniformeranno a Cass. Civ., 16 giugno 2026, n. 20141, per cui la domanda è "in ogni caso inammissibile" ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII, anche se proposta da un imprenditore individuale e anche se di tipo liquidatorio[20]. La soluzione è fedele alla lettera della norma, ma

[18] Circ. n. 9/E del 2026, § 3.2 e nota 34, in continuità con la circ. n. 19 del 2015 della Direzione centrale affari legali e contenzioso, resa nel vigore della l. n. 3 del 2012.
[19] Trib. Ferrara, 23 maggio 2023, ritenuto ancora attuale dalla circ. n. 9/E del 2026, nota 58.
[20] Cass. Civ., 16 giugno 2026, n. 20141. In senso conforme, App. Roma, 13 dicembre 2024; in senso contrario, per l'imprenditore individuale, Trib. Vicenza, 13 marzo 2025, e, per il solo concordato liquidatorio, App. Napoli, 14 luglio 2025, Trib. Ivrea, 10 febbraio 2026, e Trib. Udine, 21 marzo 2026.

i suoi effetti sul creditore pubblico non sono univocamente favorevoli. All'ex imprenditore individuale gravato da debiti fiscali restano la liquidazione controllata o, se incapiente, l'esdebitazione dell'art. 283 CCII; resta preclusa proprio la soluzione, il concordato liquidatorio con finanza esterna, che avrebbe potuto assicurare all'Erario un soddisfacimento superiore a quello liquidatorio. È un profilo che merita attenzione *de iure condendo*.

Di segno opposto è la lettura proposta per il professionista che superi i limiti dimensionali dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Una interpretazione letterale dell'art. 77 CCII lo escluderebbe da ogni procedura concordataria, mentre l'impresa sopra soglia può accedere al concordato preventivo. La circolare accoglie un'interpretazione costituzionalmente orientata, coordinata con l'art. 121 CCII: il requisito dimensionale riguarda i soli imprenditori, gli unici che, superate le soglie, sarebbero assoggettabili a liquidazione giudiziale[21]. La presa di posizione è apprezzabile anche perché proviene dal creditore che, più di ogni altro, avrebbe potuto giovarsi della lettura restrittiva.

Si segnala infine che nel concordato minore, a differenza del piano del consumatore (art. 68, comma 1, CCII) e della liquidazione controllata (art. 269, comma 1, CCII), è necessario il patrocinio di un difensore, in applicazione della regola generale dell'art. 9, comma 2, CCII[22].

5.2. Le regole distributive e la *relative priority rule*.

Il Correttivo-ter ha espunto dall'art. 74, comma 3, CCII il riferimento al "contenuto libero" della proposta. La circolare valorizza Cass. Civ., 28 ottobre 2025, n. 28574, secondo cui la proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, come disciplinati dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza del rinvio dell'art. 74, comma 4, CCII. È dunque inammissibile una proposta che parifichi privilegiati e chirografari in assenza di una norma che lo consenta, e gli Uffici potranno eccepirlo con le contestazioni dell'art. 78, comma 2, lett. c), CCII[23].

La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Non si applicano, quindi, le ulteriori ipotesi di classamento obbligatorio dell'art. 85, comma 2, CCII, tra cui quella dei crediti tributari e previdenziali non integralmente

[21] Circ. n. 9/E del 2026, § 4.4; nello stesso senso Trib. Locri, 12 luglio 2025, n. 14.
[22] Trib. Torino, 3 febbraio 2025, che ha dichiarato la nullità del ricorso sottoscritto personalmente dal debitore, escludendo che il gestore della crisi, ancorché avvocato, possa assumere la difesa tecnica.
[23] Cass. Civ., 28 ottobre 2025, n. 28574.

soddisfatti. La circolare lo riconosce espressamente; come si vedrà, il dato non è privo di conseguenze sulla portata delle regole sostanziali dell'art. 88 CCII (§ 5.3).

Nel concordato in continuità la circolare ammette l'applicazione della *relative priority rule* dell'art. 84, comma 6, CCII: il valore di liquidazione è distribuito secondo la graduazione delle prelazioni, mentre per il valore eccedente basta che ciascuna classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore. Il rinvio dell'art. 78, comma 2-bis, lett. b), CCII all'art. 112, comma 2, CCII conferma la compatibilità della ristrutturazione trasversale. Seguendo App. Firenze, 3 marzo 2026, n. 1105, la regola vale anche per la continuità professionale, poiché l'impresa e lo studio sono assimilabili sotto il profilo della produzione di reddito[24].

La stessa pronuncia individua il perimetro del valore di liquidazione del professionista nel triennio collegato all'esdebitazione, richiamando Corte cost., 19 gennaio 2024, n. 6: poiché il triennio è al tempo stesso termine minimo e massimo di apprensione dei beni sopravvenuti nella liquidazione controllata, i redditi destinati ai creditori oltre il terzo anno rappresentano "surplus da continuità"[25]. La ricostruzione è elegante e offre un criterio verificabile. Essa va però maneggiata con cautela: l'equiparazione tra valore di liquidazione e tre annualità di reddito presuppone che la liquidazione controllata possa effettivamente protrarsi per l'intero triennio, il che non accade quando l'attivo acquisibile si esaurisce prima e la procedura viene chiusa anticipatamente (art. 272, comma 3, CCII). Per il creditore privilegiato, e dunque per l'Erario titolare dei privilegi dell'art. 2752 c.c., la determinazione del perimetro è decisiva: solo su quel valore opera la graduazione rigida, mentre sull'eccedenza vale la regola relativa.

Quanto all'esercizio del voto, esso spetta alla Direzione provinciale per la generalità dei crediti tributari, compresi quelli già affidati all'agente della riscossione; quest'ultimo vota solo per gli oneri di riscossione di sua spettanza, coerentemente con Cass. Civ., 7 dicembre 2022, n. 35976[26]. Poiché l'art. 79, comma 3, CCII equipara il silenzio al consenso, la circolare impone agli Uffici di esprimere sempre la propria posizione entro il termine e di motivare "adeguatamente e puntualmente" l'eventuale dissenso. Si tratta di un'applicazione dei

[24] App. Firenze, 3 marzo 2026, n. 1105, richiamata dalla circ. n. 9/E del 2026, § 4.1.
[25] Corte cost., 19 gennaio 2024, n. 6, secondo cui l'esdebitazione "pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore" e, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti, "finisce per operare anche quale termine minimo".
[26] Cass. Civ., 7 dicembre 2022, n. 35976, ripresa da Cass. Civ., 19 maggio 2023, n. 13877: il voto spetta al titolare del credito che ne ha la piena disponibilità, e non all'agente della riscossione.

principi di buon andamento e di motivazione dell'azione amministrativa che rafforza la sindacabilità del voto in sede di *cram down*.

5.3. Transazione fiscale "semplificata" e regole sostanziali dell'art. 88.

Cass. Civ., 16 maggio 2026, n. 14555, ha stabilito che l'omologazione forzosa del concordato minore in mancanza di adesione dell'Amministrazione finanziaria non è subordinata alla formulazione di una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII. Per il concordato minore vale "un'autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell'OCC", incompatibile con le più rigide modalità dell'art. 88, comma 6, CCII e, in particolare, con il parere conforme della Direzione regionale[27]. La circolare ne prende atto: il debitore non deve seguire l'iter dell'art. 88, comma 5, CCII e l'Ufficio non deve acquisire il parere della Direzione regionale.

L'Agenzia sostiene però che restino applicabili le regole sostanziali dell'art. 88, comma 1, CCII e, segnatamente, il criterio del trattamento non deteriore del credito tributario e contributivo. La tesi trova appoggio in parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, mentre si è osservato che il caso deciso dalla Cassazione non ha consentito di prendere posizione definitiva sul punto[28]. Ne segue l'istruzione agli Uffici di eccepire l'inammissibilità delle proposte che non rispettino tale criterio.

La soluzione merita adesione nella sostanza, ma va precisata nella forma. Ragioni sistematiche depongono per l'applicabilità della regola: il rinvio dell'art. 74, comma 4, CCII è lo stesso che Cass. n. 28574 del 2025 ha impiegato per importare nel concordato minore la graduazione degli artt. 84 e 112 CCII, e una norma sostanziale di tutela del credito pubblico non presenta, in sé, profili di incompatibilità con una procedura semplificata. Diverso è il caso della "apposita classe" in cui la circolare vorrebbe allocata la quota degradata al chirografo. Il legislatore ha limitato il classamento obbligatorio del concordato minore ai soli creditori garantiti da terzi, e la stessa circolare riconosce l'inapplicabilità dell'art. 85, comma 2, CCII: imporre una classe per il credito erariale degradato significherebbe reintrodurre in

[27] Cass. Civ., 16 maggio 2026, n. 14555.

[28] A. MANCINI – A. MUNARIN, *I crediti erariali e previdenziali nel concordato minore: il richiamo delle regole sostanziali dell'art. 88 CCII (Breve nota a Tribunale di Rimini 7 gennaio 2025)*, in *ilcaso.it*, che richiamano anche Trib. Avellino, 18 gennaio 2023; sul carattere non definitivo della presa di posizione della Cassazione, G. ANDREANI, *Concordato minore con cram down semplificato*, in *Il Sole 24 Ore*, 19 maggio 2026, 38.

via interpretativa un obbligo che la legge ha scelto di non prevedere. Il criterio del trattamento non deteriore, del resto, è un criterio comparativo che può operare anche senza classi: se queste mancano, la quota degradata non potrà essere trattata peggio degli altri chirografari; se il debitore le forma, non potrà ricevere un trattamento deteriore rispetto alle classi di creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei.

È appena il caso di ricordare che la falcidiabilità di IVA e ritenute nelle procedure da sovraindebitamento non è più in discussione, dopo Corte cost., 29 novembre 2019, n. 245, che ha dichiarato illegittimo l'art. 7, comma 1, terzo periodo, l. n. 3 del 2012, limitatamente alle parole "all'imposta sul valore aggiunto", nel solco di CGUE, 7 aprile 2016, causa C-546/14, *Degano Trasporti*[29].

5.4. *Cram down* fiscale, abuso dello strumento e atti in frode.

L'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII consente di omologare il concordato minore anche senza l'adesione dell'Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando questa è determinante per le maggioranze e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata, anche sulla base della relazione dell'OCC. La circolare chiede che il confronto si fondi su "dati omogenei, concreti e verificabili": valore di realizzo dei beni, cause di prelazione, tempi e costi della liquidazione, utilità delle azioni recuperatorie, da porre a raffronto con percentuali e tempi offerti, apporto di risorse esterne e concreta realizzabilità del piano. Precisa inoltre che il *cram down* rileva solo ai fini delle maggioranze, sicché l'Agenzia conserva la facoltà di contestare ogni altro presupposto di ammissibilità.

Il passaggio più delicato riguarda l'abuso dello strumento. La circolare richiama App. Genova, 29 luglio 2025, n. 48, secondo cui il *cram down* "non consente al giudice di superare sempre e comunque la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria", ma solo quando l'ente sia rimasto inerte o il suo voto contrario risulti "obiettivamente ingiustificato"; e vi sarebbe abuso quando, a fronte di un indebitamento quasi interamente erariale, il concordato minore sia "utilizzato solo per l'eliminazione del consistente debito accumulato nei confronti

[29] Corte cost., 29 novembre 2019, n. 245, su rimessione di Trib. Udine, ord. 14 maggio 2018.

dell'Agenzia delle Entrate"[30]. Ne discende l'indicazione agli Uffici di valutare l'eccezione di inammissibilità per frode.

Tre rilievi critici. Il primo è testuale: l'art. 80, comma 3, CCII subordina l'omologazione forzosa a due sole condizioni, il carattere determinante dell'adesione mancata e la convenienza della proposta. Il requisito ulteriore del dissenso "obiettivamente ingiustificato" è di creazione giurisprudenziale e, a ben vedere, ridondante: se la proposta assicura all'Erario più della liquidazione, il dissenso è per definizione economicamente ingiustificato; se non lo assicura, il *cram down* è comunque escluso. Il secondo è sistematico: il concordato minore è stato pensato proprio per professionisti e piccoli imprenditori, il cui creditore principale è di regola l'Erario. Qualificare come abusivo il ricorso alla procedura per la sola prevalenza del debito fiscale ne sterilizzerebbe la funzione proprio dove il legislatore ha voluto renderla disponibile.

Di tale rischio la circolare mostra consapevolezza. Essa precisa infatti che "la prevalente incidenza del debito erariale non è, di per sé, idonea a configurare un abuso" e che occorrono "elementi sintomatici di un effettivo utilizzo abusivo", quali la reiterata omissione degli obblighi tributari in presenza di risorse disponibili o l'effettuazione di pagamenti preferenziali. È su questi ultimi che si appunta il terzo rilievo. La circolare, con App. Genova e Trib. Lucca, 25 settembre 2026, considera atto in frode il pagamento sistematico dei creditori privati accompagnato dal sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali[31]. La nozione di frode dell'art. 77 CCII, tuttavia, evoca condotte di occultamento o di depauperamento del patrimonio, potenzialmente revocabili ai sensi dell'art. 2901 c.c.[32]. Pagare fornitori e dipendenti per mantenere in vita l'attività non riduce il patrimonio né occulta fatti rilevanti: è una preferenza che, fuori dal concorso, l'ordinamento non qualifica di per sé come fraudolenta. Il rilievo della condotta va dunque collocato, più correttamente, sul piano della meritevolezza e della colpa (§ 8), e distinto secondo che si tratti di un inadempimento selettivo imposto da una crisi di liquidità documentata o di un sistematico autofinanziamento a spese dell'Erario.

[30] App. Genova, 29 luglio 2025, n. 48, che richiama App. Genova, 10 giugno 2025, n. 35, e App. Venezia, 10 ottobre 2024.
[31] Trib. Lucca, 25 settembre 2026, ove si afferma che la mancata previsione di un autonomo requisito di meritevolezza nel concordato minore "non esclude il controllo sulla buona fede".
[32] Per una definizione in tal senso degli atti in frode, Trib. Avellino, 12 dicembre 2025, citato dalla circ. n. 9/E del 2026, nota 38.

Quanto al resto, la circolare indica come oggetto tipico delle contestazioni gli atti dispositivi su beni gravati da fermo, ipoteca o sequestro e la costituzione di trust, vincoli di destinazione o altri strumenti di segregazione, da valutare in concreto. Nella fase esecutiva gli Uffici monitoreranno l'adempimento e potranno chiedere la revoca dell'omologazione ex art. 82 CCII, che la circolare ritiene subordinata, per l'inadempimento, al criterio della non scarsa importanza dell'art. 119, comma 3, CCII. Poiché il concordato minore non ha efficacia novativa, alla revoca consegue la reviviscenza delle obbligazioni originarie, comprese quelle tributarie[33].

6. La liquidazione controllata: l'Ufficio come creditore concorsuale.

Nella liquidazione controllata l'Amministrazione finanziaria non negozia: concorre. La circolare ne trae una serie di istruzioni volte a garantire la tempestiva e completa emersione del credito tributario, più che a influire sull'esito della procedura.

L'accesso è riservato al debitore in crisi o insolvente e, se insolvente, anche ai creditori, purché i debiti scaduti e non pagati non siano inferiori a cinquantamila euro (art. 268, comma 2, CCII). Il Correttivo-ter ha condizionato l'apertura, quando il debitore è persona fisica, all'attestazione dell'OCC sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie; se l'iniziativa è del creditore, il debitore può paralizzarla attestando l'opposto (art. 268, comma 3, CCII). La circolare non affronta il tema dell'iniziativa dell'Erario, che pure è legittimato a chiedere l'apertura quando ne ricorrano i presupposti. Il silenzio può essere letto come scelta di prudenza, coerente con la funzione residuale della procedura e con il favore dell'art. 271 CCII per le soluzioni alternative, ma una indicazione sui criteri di esercizio di tale facoltà avrebbe giovato all'uniformità dell'azione degli Uffici.

Sulla relazione dell'OCC che correda la domanda del debitore, la circolare richiama due pronunce di legittimità. Per Cass. Civ., 28 ottobre 2025, n. 28576, la completezza e l'attendibilità della relazione sono un presupposto di ammissione, che il giudice verifica nel merito e non solo formalmente. Per Cass. Civ., 28 aprile 2026, n. 11603, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore non integra un requisito di

[33] Sulla rilevanza, ai fini della revoca, delle informazioni omesse o inadeguate idonee ad alterare la valutazione dei creditori, Cass. Civ., 17 luglio 2025, n. 19844; in dottrina, F. ROLFI, *Il concordato minore*, in AA.VV., *Il nuovo sovraindebitamento*, Bologna-Torino, 2019, 216.

meritevolezza per l'accesso, ma deve risultare chiara e completa, perché serve ai creditori e al liquidatore per l'esercizio delle azioni recuperatorie[34]. La distinzione è importante: la meritevolezza non condiziona l'apertura della liquidazione controllata, ma torna in gioco al momento dell'esdebitazione, e la relazione iniziale dell'OCC ne costituisce la prima e più importante fonte di prova.

Il cuore delle istruzioni riguarda la quantificazione del credito. Ricevuta la comunicazione dell'OCC (art. 269, comma 3, CCII), ciascun Ufficio deve lavorare "anche in via anticipata" dichiarazioni, processi verbali di constatazione, inviti, atti del registro, rimborsi e ogni altro elemento rilevante, coordinandosi con l'agente della riscossione, cui spetta l'insinuazione dei crediti iscritti a ruolo. Il termine per le domande di ammissione al passivo è ora di novanta giorni (art. 270, comma 2, lett. d, CCII), e la domanda tardiva è ammessa solo se il ritardo dipende da causa non imputabile e se è trasmessa entro sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 273, comma 5, CCII). Come si vedrà, la tempestività non è soltanto una questione di diligenza amministrativa: dalla partecipazione al concorso dipende la misura in cui il credito sopravvive all'esdebitazione (§ 7.2).

Quanto alla durata, il Correttivo-ter ha codificato l'acquisizione dei beni sopravvenuti "sino alla esdebitazione" (art. 272, comma 3-bis, CCII). La circolare riprende Corte cost. n. 6 del 2024 sul triennio come limite massimo e, in presenza di crediti insoddisfatti, minimo del programma di liquidazione, e segnala la possibilità di durate superiori[35]. Gli Uffici sono chiamati a verificare la trasmissione del programma e a monitorarne l'esecuzione, tenendo presente che l'esdebitazione "non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie" (art. 282, comma 2-bis, CCII).

Un cenno, infine, alla prededuzione. Il nuovo art. 275-bis CCII ha disciplinato organicamente accertamento e soddisfazione dei crediti prededucibili. La circolare richiama Trib. Spoleto, 7 gennaio 2025, n. 1, che ha escluso la prededucibilità dei compensi del legale e degli altri professionisti incaricati dal debitore nella liquidazione controllata, in ragione dell'art. 6 CCII e dell'esigenza di contenere i costi a carico dei creditori[36]. Il tema è tutt'altro che marginale

[34] Cass. Civ., 28 ottobre 2025, n. 28576; Cass. Civ., 28 aprile 2026, n. 11603.
[35] Trib. Savona, 23 gennaio 2025, ha fissato la durata della procedura in quattro anni. Nella giurisprudenza anteriore al Correttivo-ter, sull'apertura in assenza di beni attuali, v. App. Torino, 27 agosto 2024, e, in senso opposto, i provvedimenti richiamati dalla circ. n. 9/E del 2026, nota 92.
[36] Trib. Spoleto, 7 gennaio 2025, n. 1. Sull'art. 6, comma 1, lett. a) e d), CCII, nel testo modificato dal Correttivo-ter, v. circ. n. 9/E del 2026, nota 105.

per i professionisti che assistono il sovraindebitato: esclusa la prededuzione, il loro credito concorre secondo le regole ordinarie, eventualmente assistito dal privilegio dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c. nei limiti temporali ivi previsti.

7. L'esdebitazione: oggetto, limiti e tempi.

L'esdebitazione è il punto di arrivo dell'intero sistema e il luogo in cui l'interesse fiscale e la funzione riabilitativa entrano più apertamente in tensione. La circolare ne offre una ricostruzione ampia, che conviene esaminare distinguendo l'oggetto, la posizione dei creditori non concorrenti e il profilo temporale, prima di affrontare il giudizio di meritevolezza (§ 8).

7.1. Inesigibilità, debito tributario e sanzioni.

L'art. 278, comma 1, CCII qualifica l'esdebitazione come liberazione dai debiti che comporta "la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti". La circolare ne trae che il debito non si estingue, ma diviene giuridicamente inesigibile nei confronti del debitore, restando salvi i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 278, comma 6, CCII). È la stessa conclusione cui è giunta la più recente dottrina monografica, che ha respinto le ricostruzioni estintive e riduttive e ha qualificato l'esdebitazione come eccezione in senso stretto, che lascia in vita l'obbligazione ma ne paralizza la pretesa[37].

Il debito tributario vi è pienamente compreso, non figurando tra le esclusioni del comma 6. La circolare richiama sul punto Cass. Civ., 6 giugno 2022, n. 18124, che già nel vigore della legge fallimentare aveva ricondotto all'esdebitazione i debiti tributari e le correlate sanzioni, valorizzando la loro falcidiabilità e transigibilità nelle procedure concorsuali[38]. La scelta del legislatore italiano è coerente con la Direttiva (UE) 2019/1023, che consente agli Stati membri di escludere determinate categorie di debiti, ma non impone di sottrarre all'esdebitazione i crediti fiscali (art. 23, par. 4).

Più articolata è la posizione sulle sanzioni. Sono escluse dall'esdebitazione le sanzioni amministrative pecuniarie "che non siano accessorie a debiti estinti" (art. 278, comma 6, lett.

[37] D. FORESTA, *Esdebitazione e vicende del rapporto obbligatorio*, Giappichelli, Torino, 2025, spec. cap. III.
[38] Cass. Civ., 6 giugno 2022, n. 18124, che richiama Cass. Civ., SS.UU., 27 dicembre 2016, n. 26988. In tema di esdebitazione e *favor debitoris* v. anche Cass. Civ., 24 ottobre 2024, n. 27562, secondo cui il beneficio può essere negato per ragioni quantitative solo se il soddisfacimento dei creditori sia meramente simbolico.

b, CCII). La circolare esige una verifica in concreto del vincolo di dipendenza strutturale e funzionale tra sanzione e debito principale, escludendo automatismi fondati sulla natura pubblicistica del credito. Accessorie sono, in particolare, le sanzioni conseguenti a una violazione che ha determinato l'insorgenza di un debito d'imposta; autonome, e quindi sopravviventi, quelle prive di tale collegamento[39]. La distinzione è condivisibile e di agevole applicazione: nel sistema tributario la gran parte delle sanzioni, da quelle per omesso versamento a quelle per infedele dichiarazione, è commisurata al tributo e ne segue la sorte; restano escluse essenzialmente le sanzioni per violazioni formali, non correlate a un'imposta dovuta.

Sul piano operativo, la circolare prevede che, dall'emissione del provvedimento di esdebitazione, gli Uffici "sospenderanno" le partite iscritte a ruolo e i carichi affidati. La scelta della sospensione, anziché dello sgravio, si spiega con la natura non estintiva dell'inesigibilità, con la salvezza delle azioni verso i coobbligati e con la possibile reviviscenza nei casi dell'art. 283 CCII. Sarebbe però opportuno che l'annotazione distinguesse chiaramente i carichi inesigibili per esdebitazione da quelli sospesi per altre cause, così da evitare che posizioni definitivamente non più esigibili continuino a pesare sulla regolarità fiscale del debitore, ad esempio ai fini delle certificazioni richieste per l'accesso a contratti pubblici o a finanziamenti. Il *fresh start*, altrimenti, rischia di restare sulla carta.

7.2. I creditori non concorrenti.

Nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l'esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2, CCII). Per l'Erario la regola ha una portata pratica considerevole. Il credito d'imposta sorge con il presupposto, sicché un accertamento notificato dopo l'apertura, ma relativo a periodi d'imposta anteriori, rappresenta un credito "per fatto o causa anteriori": se l'Ufficio non lo ha fatto valere nel concorso, potrà recuperarne solo la percentuale riconosciuta ai creditori di pari grado. Si comprende allora l'insistenza della circolare sulla lavorazione anticipata delle posizioni (§ 6).

Sulla norma pendono questioni di legittimità costituzionale sollevate da Trib. Verona, ord. 4 agosto 2025, che ne contesta l'applicazione ai creditori consapevoli della procedura quando

[39] Circ. n. 9/E del 2026, § 6.1 e nota 108.

i creditori concorrenti di pari grado siano stati integralmente soddisfatti, e da Trib. Milano, ord. 22 dicembre 2025, che ne censura il limite quantitativo, entrambi in riferimento anche agli artt. 20-23 della Direttiva. Con ordinanza 11 giugno 2026, n. 104, la Corte costituzionale ha riunito i giudizi e restituito gli atti ai rimettenti per la notifica delle ordinanze ai creditori interessati[40]. L'esito della questione inciderà direttamente sulla posizione dell'Amministrazione finanziaria.

7.3. Il termine triennale e la "contestualità logica".

Il debitore ha diritto all'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione o alla chiusura, se anteriore (art. 279 CCII), in attuazione dell'art. 21 della Direttiva, che fissa in tre anni il periodo massimo per la piena liberazione dai debiti. La circolare sottolinea correttamente che il decorso del termine non opera in modo automatico, dovendo il giudice accertare le condizioni sostanziali degli artt. 280 e 282, comma 2, CCII, ma anche che "eventuali ritardi procedimentali non possono essere opposti al debitore".

Con la sentenza 12 maggio 2026, n. 74, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sollevata da Trib. Arezzo sull'art. 281, comma 1, CCII, nella parte in cui sembrava esigere che l'esdebitazione fosse dichiarata "contestualmente" al decreto di chiusura della liquidazione giudiziale. La contestualità è "logica" e non cronologica: l'istanza può essere presentata subito dopo la chiusura e decisa con un provvedimento successivo, purché il sub-procedimento si svolga nell'ambito della medesima procedura, nella fase di ultrattività degli organi[41]. La circolare ne recepisce l'insegnamento, che si riflette anche sulla liquidazione controllata, dove l'esdebitazione è dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore (art. 282, comma 1, CCII).

Alle condizioni dell'art. 280 CCII, la liquidazione controllata aggiunge l'assenza di condanne definitive per i reati dell'art. 344 CCII e di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovraindebitamento (art. 282, comma 2, CCII). La circolare equipara alla condanna la sentenza di patteggiamento[42] e, in nota, riconduce i reati tributari agli "altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa" di cui all'art. 280, lett. a), CCII.

[40] Corte cost., ord. 11 giugno 2026, n. 104.
[41] Corte cost., 12 maggio 2026, n. 74.
[42] Cass. Civ., Sez. I, 7 luglio 2025, n. 18520; App. Milano, 20 febbraio 2026, n. 337.

Quest'ultima affermazione richiede due precisazioni. Il nesso deve essere funzionale e non meramente occasionale, come già chiarito da Cass. Civ., 10 aprile 2019, n. 10080. Inoltre, la norma si riferisce testualmente all'attività d'impresa: la sua estensione ai reati tributari commessi dal professionista o dal consumatore, trattandosi di causa ostativa a un beneficio, non può essere data per scontata, e la loro rilevanza andrà piuttosto apprezzata nell'ambito della colpa grave o della frode.

8. Meritevolezza e inadempimento fiscale.

La domanda di fondo è se, e a quali condizioni, il mancato pagamento delle imposte integri la "colpa grave" che preclude l'esdebitazione. Il problema si pone negli stessi termini per l'esdebitazione all'esito della liquidazione controllata (art. 282, comma 2, CCII) e per quella dell'incapiente (art. 283, comma 7, CCII): come osservato da Trib. Bologna, 22 settembre 2026, il vaglio richiesto è in sostanza identico, consistendo nella verifica dell'assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento[43].

8.1. Il quadro giurisprudenziale.

La circolare dà conto di due orientamenti. Secondo il primo, il mancato e sistematico pagamento dei tributi integra di per sé colpa grave, perché lede il dovere di contribuzione dell'art. 53 Cost.; l'inadempimento fiscale sarebbe un indice di non meritevolezza superabile solo dimostrando ragioni gravi ed eccezionali, con onere a carico del debitore e dell'OCC[44]. In questa linea si collocano decisioni che hanno stigmatizzato l'omissione protratta per quindici anni e concentrata sulla sola componente fiscale, l'autofinanziamento "in costante evasione di una specifica categoria di debito", la scelta consapevole di mantenere un tenore di vita insostenibile a spese dell'Erario e, da ultimo, la successione di società con medesimo oggetto e compagine familiare, ritenuta "grave indizio" di uno schema elusivo[45].

Secondo il diverso orientamento, l'esdebitazione non ha carattere eccezionale e la meritevolezza va apprezzata in negativo, come assenza di atti in frode, dolo o colpa grave.

[43] Trib. Bologna, 22 settembre 2026, richiamato dalla circ. n. 9/E del 2026, nota 116.

[44] Trib. Ferrara, 28 dicembre 2024. Nell'esdebitazione dell'incapiente, Trib. Ivrea, 1° agosto 2023, ha valorizzato la scelta di "indirizzare" l'inadempimento verso il solo Erario, in violazione dell'art. 53 Cost. e della *par condicio creditorum*.

[45] Trib. Pistoia, 24 aprile 2026; Trib. Bologna, 5 maggio 2026; App. Venezia, 25 giugno 2026; Trib. Viterbo, 10 settembre 2026, che ha accolto il reclamo dell'Agenzia delle entrate avverso un decreto di esdebitazione dell'incapiente.

La natura prevalentemente erariale dell'indebitamento non fonda da sola un giudizio di immeritevolezza; occorrono condotte specifiche, connotate da macroscopica imprudenza o grave trascuratezza[46]. Sullo sfondo, la Cassazione ha ricordato che, una volta accertata la meritevolezza, il beneficio non può essere negato per ragioni quantitative, salvo che il soddisfacimento dei creditori sia meramente simbolico[47].

Rilevano inoltre, quali cause ostative indipendenti dal debito fiscale, la costituzione di trust o vincoli di destinazione idonei a sottrarre beni alla garanzia dei creditori, anche se anteriore alla procedura, e il trasferimento strumentale della residenza in prossimità della domanda[48].

Il diritto dell'Unione offre una cornice, non una soluzione. CGUE, Sez. VI, 10 aprile 2025, causa C-723/23, *Amilla*, ha affermato che l'art. 23, par. 1, della Direttiva non osta a una normativa che escluda l'esdebitazione del debitore che abbia agito in modo disonesto o in malafede, e che l'art. 23, par. 2, consente anche esclusioni fondate su presupposti oggettivi, senza valutazione soggettiva della disonestà, purché debitamente giustificate dal diritto nazionale[49]. La circolare ne trae la conferma della "centralità della buona fede" e della legittimità di deroghe circostanziate.

8.2. La posizione della circolare e una proposta di griglia valutativa.

La conclusione della circolare è più equilibrata delle premesse. Essa afferma che "la colpa grave non può essere desunta, in modo automatico, dalla prevalenza del debito tributario o dal protrarsi dell'inadempimento" e chiede una valutazione complessiva delle cause dell'indebitamento, della disponibilità e destinazione delle risorse e dell'eventuale aggravamento consapevole, distinguendo le condotte di macroscopica imprudenza dalle situazioni di effettiva incapacità di pagamento. In nota indica, quali circostanze rilevanti se documentate, il mancato incasso dell'IVA fatturata, l'insolvenza dei clienti, i ritardati

[46] Trib. Milano, 23 dicembre 2024; Trib. Avellino, 9 gennaio 2025; Trib. Forlì, 23 luglio 2025; Trib. Rovereto, 16 febbraio 2026.
[47] Cass. Civ., 24 ottobre 2024, n. 27562.
[48] App. Firenze, 15 dicembre 2025, confermativa di Trib. Lucca, 19 settembre 2025, n. 7428; Trib. Forlì, 11 giugno 2026.
[49] CGUE, Sez. VI, 10 aprile 2025, causa C-723/23, *Amilla*, su rinvio del Juzgado de lo Mercantil n. 3 di Oviedo (sede di Gijón), relativa all'art. 487, par. 1, n. 4, del *Texto Refundido de la Ley Concursal* spagnolo.

pagamenti dei committenti e la contrazione sopravvenuta del reddito[50]. Il reclamo ex art. 124 CCII è riservato ai casi in cui emergano "elementi oggettivi e documentati" di un utilizzo distorto dell'istituto.

La posizione merita adesione, con due precisazioni di metodo. La prima riguarda il parametro. La colpa grave è un criterio di diligenza riferito alla "formazione dell'indebitamento": l'art. 53 Cost. spiega perché il debito fiscale non sia un debito qualsiasi, ma non trasforma l'inadempimento tributario in causa ostativa autonoma. L'omesso pagamento è un fatto indiziante, da collocare nella ricostruzione complessiva della condotta.

La seconda riguarda la coerenza con la Direttiva. L'art. 23, par. 1, ammette restrizioni per il debitore disonesto o in malafede; la colpa grave del diritto italiano è una nozione più ampia, la cui compatibilità riposa sulla possibilità di deroghe "debitamente giustificate". Proprio il requisito della giustificazione impone di interpretarla in modo restrittivo, avvicinandola a condotte consapevoli e reiterate. D'altra parte, *Amilla* ammette esclusioni oggettive solo se previste dal legislatore nazionale: il legislatore italiano ha scelto la valutazione in concreto, e un'inferenza automatica dal debito fiscale alla colpa grave introdurrebbe per via interpretativa un'esclusione oggettiva che la legge non prevede.

Su queste basi si propone una griglia di indicatori, utile all'OCC nella relazione, agli Uffici nella valutazione preliminare e al giudice nella decisione. Nessun indicatore è decisivo da solo; conta la loro combinazione.

Tabella 1 – Indicatori per il giudizio di meritevolezza in presenza di debiti tributari

Indicatore	**Depone per la meritevolezza**	**Depone per la colpa grave**	**Riferimenti**
Natura del tributo	Imposte su redditi o IVA non incassati; tributi sorti dopo l'emersione della crisi	IVA incassata e ritenute operate e non versate: somme gestite per conto dell'Erario	Circ. n. 9/E, nota 130

[50] Circ. n. 9/E del 2026, nota 130, che precisa come tali circostanze "non escludono di per sé la colpa grave", ma vanno valutate considerandone imprevedibilità e non imputabilità, durata della crisi di liquidità, destinazione delle risorse e iniziative adottate per contenere l'indebitamento.

Indicatore	Depone per la meritevolezza	Depone per la colpa grave	Riferimenti
Condotta dichiarativa	Dichiarazioni presentate e imposte liquidate, ma non versate	Omessa o infedele dichiarazione, occultamento di base imponibile	Art. 280, lett. b), CCII
Durata e reiterazione	Inadempimento circoscritto al periodo di crisi	Omissioni protratte per molti anni, anche in fasi di normale operatività	App. Venezia, 25 giugno 2026
Destinazione delle risorse	Risorse impiegate per salari, fornitori essenziali, continuità dell'attività	Risorse destinate a consumi voluttuari o a un tenore di vita insostenibile	Trib. Bologna, 5 maggio 2026
Iniziative di regolarizzazione	Rateizzazioni o definizioni agevolate richieste e in parte onorate	Adesioni strumentali, abbandonate subito dopo l'accesso ai benefici	Trib. Pistoia, 24 aprile 2026
Schemi di sottrazione	Assenza di atti dispositivi o segregativi	Trust, vincoli, cessioni a parti correlate, società "in successione"	App. Firenze, 15 dicembre 2025; Trib. Viterbo, 10 settembre 2026
Collaborazione	Informazioni complete a OCC e liquidatore	Reticenza, trasferimenti strumentali di residenza	Art. 280, lett. c), CCII; Trib. Forlì, 11 giugno 2026

Tra gli indicatori, il primo merita particolare attenzione. L'omesso versamento di IVA effettivamente riscossa e di ritenute operate esprime l'utilizzo come fonte di finanziamento di somme che il debitore ha gestito per conto dello Stato, come conferma la loro autonoma rilevanza penale oltre determinate soglie[51]. L'imposta su un reddito mai incassato, o l'IVA su

[51] Artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

fatture rimaste insolute, esprime invece l'effetto, non la causa, della crisi. Allo stesso modo, il debito da omesso versamento di imposte regolarmente dichiarate presuppone una condotta trasparente, che rende il caso radicalmente diverso da quello dell'evasione.

In termini operativi, l'onere di allegazione grava sul debitore, che deve offrire con l'ausilio dell'OCC una ricostruzione documentata della genesi del debito fiscale. È auspicabile che le relazioni degli OCC dedichino a tale ricostruzione una sezione specifica: è la stessa circolare, del resto, a chiedere agli Uffici di verificare "la coerenza temporale e causale tra incapacità reddituale e formazione dell'indebitamento".

8.3. L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

L'art. 283 CCII consente al debitore persona fisica meritevole che non possa offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di ottenere l'esdebitazione una sola volta. Il debito torna esigibile, nei limiti del comma 9, se entro tre anni sopravvengono utilità idonee all'utile soddisfacimento dei creditori; il Correttivo-ter ha ridotto il periodo da quattro a tre anni e ha soppresso la soglia del 10%[52].

Il comma 2 stabilisce che il presupposto "ricorre anche quando" il reddito annuo del debitore, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia, non superi l'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Riprendendo i rilievi della dottrina sul rischio del "falso incapiente", la circolare legge la soglia come un "indicatore", da integrare con una valutazione sostanziale[53]. La preoccupazione è fondata, ma la soluzione rischia di neutralizzare il dato testuale. Più corretto appare distinguere: il comma 2 qualifica per legge come non utilizzabile il reddito che resta sotto la soglia, e su questo punto non lascia spazio a valutazioni ulteriori; restano invece pienamente rilevanti, ai sensi del comma 1, il patrimonio e le altre utilità, anche indirette o formalmente riferibili a terzi. In questo perimetro la verifica "concreta e non formalistica" chiesta agli Uffici trova il suo spazio legittimo.

La circolare richiama inoltre Cass. Civ., 14 novembre 2025, n. 30108, che esclude l'esdebitazione dell'incapiente per il debitore già dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale che non l'abbia conseguita nella procedura, per la medesima esposizione: l'art. 283

[52] Circ. n. 9/E del 2026, nota 117.
[53] A. MANCINI, *Esdebitazione dell'incapiente: prime letture del criterio ex art. 283, co. 2, CCII*, in *ilcaso.it*, 2025.

CCII non può fungere da rimedio surrogatorio[54]. Sul piano processuale, il decreto è reclamabile ai sensi dell'art. 124 CCII dinanzi al tribunale in composizione collegiale, e non alla Corte d'appello, anche nei procedimenti pendenti all'entrata in vigore del Correttivo-ter[55]. Il reclamo è ora l'unico strumento di tutela dei creditori, e la sua proposizione da parte degli Uffici è subordinata dalla circolare alla presenza di elementi oggettivi e documentati.

9. Valutazione d'insieme: dal creditore pubblico al "custode" della meritevolezza.

Letta nel suo complesso, la circolare delinea per gli Uffici tre funzioni distinte. La prima è informativa: quantificare tempestivamente il credito, coordinarsi con l'agente della riscossione, insinuarsi nei termini. La seconda è valutativa: formulare osservazioni, votare, contestare, sulla base di un confronto documentato con l'alternativa liquidatoria. La terza è di controllo: monitorare l'esecuzione dei piani, promuovere la revoca, reclamare i decreti di esdebitazione. È soprattutto quest'ultima a segnare la novità. Accanto al creditore che persegue il miglior soddisfacimento, emerge un creditore che si fa custode della correttezza del debitore e, attraverso di essa, dell'interesse generale all'adempimento fiscale[56].

La tabella che segue riassume gli strumenti di intervento degli Uffici nelle diverse procedure e il parametro alla luce del quale essi sono chiamati a esercitarli.

Tabella 2 – Strumenti di intervento degli Uffici nelle procedure da sovraindebitamento

Procedura	**Strumento dell'Ufficio**	**Termine**	**Parametro e indicazioni della circolare**
Ristrutturazione dei debiti del consumatore	Osservazioni all'OCC; reclamo ex art. 51 CCII	20 giorni dalla comunicazione (art. 70, comma 3)	Convenienza rispetto alla liquidazione controllata, tempi

[54] Cass. Civ., 14 novembre 2025, n. 30108.

[55] Cass. Civ., Sez. I, 7 maggio 2026, n. 13220, in applicazione dell'art. 56, comma 4, d.lgs. n. 136 del 2024.

[56] Sul favore del Codice e della Direttiva per l'emersione tempestiva della crisi e sulla funzione dell'esdebitazione come seconda opportunità, v., nella manualistica più recente, S. PACCHI – S. AMBROSINI, *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, 4ª ed., Zanichelli, Bologna, 2025; G. D'ATTORRE, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, 3ª ed., Giappichelli, Torino, 2024; M. FABIANI, *Sistemi, principi e regole del diritto della crisi d'impresa*, 2ª ed., La Tribuna, Piacenza, 2024; A. NIGRO – D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, nuova ed., Il Mulino, Bologna, 2025.

Procedura	Strumento dell'Ufficio	Termine	Parametro e indicazioni della circolare
			inclusi; interessi legali durante la moratoria
Concordato minore	Voto, contestazioni, reclamo avverso l'omologazione	Non oltre 30 giorni (art. 78, comma 2, lett. c); il silenzio vale assenso	Graduazione delle prelazioni; trattamento non deteriore; abuso solo con elementi sintomatici
Liquidazione controllata	Domanda di ammissione al passivo; opposizione allo stato passivo	90 giorni (art. 270, comma 2, lett. d); tardive entro 60 giorni dalla cessazione dell'impedimento	Quantificazione anticipata; coordinamento con l'agente della riscossione
Esdebitazione (artt. 282 e 283)	Osservazioni; reclamo ex art. 124 CCII	15 giorni per le osservazioni; 30 giorni per il reclamo	Nessun automatismo tra debito fiscale e colpa grave; reclamo solo con elementi oggettivi e documentati

Il bilancio presenta luci e ombre. Tra le prime vanno annoverati l'impegno alla tempestività e alla motivazione del dissenso, l'adesione dichiarata agli arresti di legittimità anche quando sfavorevoli, le letture costituzionalmente orientate a favore del professionista sopra soglia, la rinuncia a fare dell'attestazione un requisito di fatto e, soprattutto, il rifiuto di ogni automatismo tra debito fiscale e colpa grave.

Le ombre riguardano la qualificazione come atto in frode del pagamento preferenziale dei creditori privati (§ 5.4), la pretesa di un'apposita classe per il credito erariale degradato nel concordato minore (§ 5.3) e, sul piano metodologico, il peso attribuito a pronunce di merito recenti e non sempre consolidate. Vi è poi un effetto di sistema da non sottovalutare. Se la

notizia dell'incarico all'OCC innesca l'immediata lavorazione di controlli e accertamenti, il debitore potrebbe essere indotto a ritardare il ricorso alle procedure, in contrasto con l'obiettivo di emersione anticipata della crisi che ispira il Codice e la Direttiva. L'equilibrio dipenderà dal modo in cui gli Uffici tradurranno in prassi le indicazioni sulla collaborazione con l'OCC.

Per i professionisti, le indicazioni operative sono altrettanto chiare. La relazione dell'OCC dovrebbe contenere una ricostruzione documentata della genesi del debito tributario, con particolare attenzione ai tributi riscossi per conto dell'Erario e alle iniziative di regolarizzazione. Il giudizio di convenienza dovrebbe essere espresso in valori attuali, rendendo esplicito il costo del tempo. Nel concordato minore, la formazione volontaria di classi e un trattamento della quota erariale degradata non deteriore rispetto agli altri chirografari prevengono le eccezioni di inammissibilità. Nella fase che precede la domanda, infine, occorre evitare pagamenti selettivi non necessari alla continuità, che la circolare invita a leggere come indice di frode.

10. Conclusioni.

La circolare n. 9/E del 2026 è il primo documento con cui l'Amministrazione finanziaria definisce in modo organico la propria condotta nelle procedure da sovraindebitamento dopo il Correttivo-ter. Il suo valore non sta nell'efficacia normativa, che non ha, ma nella capacità di orientare un numero elevato di decisioni degli Uffici e, attraverso di esse, l'esito concreto delle procedure.

L'indagine consente di fissare alcuni punti. In primo luogo, la nozione oggettiva di consumatore convoglia i debiti fiscali d'impresa e professionali verso il concordato minore, dove l'Erario vota; per i tributi, la qualificazione va però condotta secondo un criterio funzionale, che lascia nel piano del consumatore le imposte della sfera personale. In secondo luogo, nel piano del consumatore il tempo è parte integrante del giudizio di convenienza, che andrebbe espresso in valori attuali. In terzo luogo, nel concordato minore la non obbligatorietà della transazione fiscale non esclude la regola sostanziale del trattamento non deteriore, che può però operare senza imporre una classe apposita per il credito erariale degradato. In quarto luogo, il *cram down* fiscale non tollera requisiti ulteriori rispetto a quelli

di legge, e l'abuso dello strumento non può essere desunto dalla sola prevalenza del debito tributario né dal pagamento preferenziale dei creditori necessari alla continuità.

Il punto decisivo resta la meritevolezza. Qui la circolare compie la scelta più significativa: esclude ogni automatismo tra inadempimento fiscale e colpa grave e chiede una valutazione complessiva della condotta. È una scelta coerente con il *favor debitoris* del Codice e con la Direttiva, che consente di negare la seconda opportunità al debitore disonesto, non a quello sfortunato. La griglia proposta in questo lavoro, fondata sulla natura del tributo, sulla trasparenza dichiarativa, sulla durata dell'inadempimento, sulla destinazione delle risorse e sull'assenza di schemi di sottrazione, intende offrire a OCC, Uffici e giudici un linguaggio comune per tradurre quella scelta in decisioni prevedibili.

Resta da vedere come gli Uffici interpreteranno il ruolo di custodi della meritevolezza che la circolare assegna loro. Se esso si tradurrà in un filtro selettivo, rivolto alle condotte realmente abusive, il sistema ne guadagnerà in credibilità. Se invece diventerà una prassi di opposizione sistematica, l'esdebitazione rischierà di restare inaccessibile proprio ai debitori cui il legislatore l'ha destinata. L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità, a partire dalle questioni pendenti dinanzi alla Corte costituzionale, dirà quale delle due strade prevarrà.

BIBLIOGRAFIA

Manuali, monografie e commentari

R. BROGI, *Il sovraindebitamento nel Codice della crisi*, Wolters Kluwer, Milano, 2024.

A. CRIVELLI, *sub* art. 69, in F. DI MARZIO (diretto da), *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022, 310.

G. D'ATTORRE, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, 3ª ed., Giappichelli, Torino, 2024.

M. FABIANI, *Sistemi, principi e regole del diritto della crisi d'impresa*, 2ª ed., La Tribuna, Piacenza, 2024.

D. FORESTA, *Esdebitazione e vicende del rapporto obbligatorio*, Giappichelli, Torino, 2025.

F. LAMANNA, *Il codice della crisi e dell'insolvenza dopo il secondo correttivo*, Giuffrè, Milano, 2022.

A. NIGRO – D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, nuova ed., Il Mulino, Bologna, 2025.

S. PACCHI – S. AMBROSINI, *Diritto della crisi e dell'insolvenza*, 4ª ed., Zanichelli, Bologna, 2025.

A.J. PAGANO, *Il sovraindebitamento dopo il Correttivo ter*, Zanichelli, Bologna, 2026.

F. ROLFI, *Il concordato minore*, in AA.VV., *Il nuovo sovraindebitamento*, Bologna-Torino, 2019, 216.

Contributi in riviste e periodici

G. ANDREANI, *Concordato minore con cram down semplificato*, in *Il Sole 24 Ore*, 19 maggio 2026, 38.

A. MANCINI, *Esdebitazione dell'incapiente: prime letture del criterio ex art. 283, co. 2, CCII*, in *ilcaso.it*, 2025.

A. MANCINI – A. MUNARIN, *I crediti erariali e previdenziali nel concordato minore: il richiamo delle regole sostanziali dell'art. 88 CCII (Breve nota a Tribunale di Rimini 7 gennaio 2025)*, in *ilcaso.it*.

S. PACCHI, *Controllo preliminare e colpa grave nel piano del consumatore*, in *ilcaso.it*, 2026.

Documenti istituzionali e di prassi

Agenzia delle entrate, circ. 21 ottobre 2026, n. 9/E, *Inquadramento e approfondimento degli istituti. Il sovraindebitamento e l'esdebitazione (Parte II)*.

Agenzia delle entrate, circ. 16 luglio 2026, n. 5/E, *Parte I*.

Agenzia delle entrate, Direzione centrale affari legali e contenzioso, circ. n. 19 del 2015.

Relazione illustrativa al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Relazione illustrativa al d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Relazione sulle modifiche e finalità del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Il concordato minore nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, 29 aprile 2026.

Fonti normative

Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, artt. 20-23.

L. 27 gennaio 2012, n. 3; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221; d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176.

L. 19 ottobre 2017, n. 155; d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147; d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83; d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

D.m. 24 settembre 2014, n. 202; d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Giurisprudenza di legittimità, costituzionale ed europea

CGUE, 7 aprile 2016, causa C-546/14, *Degano Trasporti*; CGUE, Sez. VI, 10 aprile 2025, causa C-723/23, *Amilla*.

Corte cost., 29 novembre 2019, n. 245; Corte cost., 19 gennaio 2024, n. 6; Corte cost., 12 maggio 2026, n. 74; Corte cost., ord. 11 giugno 2026, n. 104.

Cass. Civ., SS.UU., 2 novembre 2007, n. 23031; Cass. Civ., SS.UU., 27 dicembre 2016, n. 26988.

Cass. Civ., 1° febbraio 2016, n. 1869; Cass. Civ., 10 aprile 2019, n. 10080; Cass. Civ., 3 luglio 2019, n. 17834; Cass. Civ., 28 ottobre 2019, n. 27544; Cass. Civ., 16 novembre 2021, n. 34515; Cass. Civ., 6 giugno 2022, n. 18124; Cass. Civ., 7 dicembre 2022, n. 35976; Cass. Civ., 19 maggio 2023, n. 13877; Cass. Civ., 24 ottobre 2024, n. 27562.

Cass. Civ., 27 febbraio 2025, n. 5157; Cass. Civ., 11 aprile 2025, n. 9549; Cass. Civ., Sez. I, 7 luglio 2025, n. 18520; Cass. Civ., 10 luglio 2025, n. 18834; Cass. Civ., 17 luglio 2025, n. 19844; Cass. Civ., 22 luglio 2025, n. 20672; Cass. Civ., 24 luglio 2025, n. 21048; Cass.

Civ., 28 ottobre 2025, n. 28574; Cass. Civ., 28 ottobre 2025, n. 28576; Cass. Civ., 11 novembre 2025, n. 29746; Cass. Civ., 14 novembre 2025, n. 30108.

Cass. Civ., 22 gennaio 2026, n. 1483; Cass. Civ., 28 aprile 2026, n. 11603; Cass. Civ., 29 aprile 2026, n. 11676; Cass. Civ., Sez. I, 7 maggio 2026, n. 13220; Cass. Civ., 16 maggio 2026, n. 14555; Cass. Civ., 16 giugno 2026, n. 20141; Cass. Civ., 20 giugno 2026, n. 20941.

Per la giurisprudenza di merito si rinvia alle note.